REGOLAMENTO (CEE) N. 2764/77 DEL CONSIGLIO

del 5 dicembre 1977

che proroga, per determinati prodotti ortofrutticoli, il periodo in cui la categoria di qualità III può essere resa applicabile

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1034/77 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1035/72 stabilisce che, salvo proroga decisa secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, le categorie di qualità III non possono essere più rese applicabili allo scadere del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento che le ha stabilite ; che tuttavia le categorie di qualità III per i cavolfiori, i pomodori, le mele e le pere, le pesche, gli agrumi, l'uva da tavola, le lattughe, le indivie ricce e scarole, le cipolle, la cicoria witloof, le ciliegie, le fragole, gli asparagi e i cetrioli possono essere rese applicabili fino al 31 dicembre 1977 ;

considerando che, per i prodotti per i quali non sia prevista una categoria di qualità II, la commercializzazione della categoria di qualità III rappresenta una percentuale notevole del reddito dei produttori ; che, per i prodotti per i quali esista invece una categoria di qualità II, la commercializzazione della categoria di qualità III rappresenta nel reddito dei produttori una percentuale che, pur essendo nettamente meno elevata, non è trascurabile, soprattutto in certi periodi dell'anno ;

considerando che la commercializzazione della categoria di qualità III, d'altra parte, offre ai consumatori con redditi modesti la possibilità di approvvigionarsi in tali prodotti ;

considerando che è pertanto opportuno prorogare oltre il 31 dicembre 1977, per un periodo limitato, l'applicabilità delle categorie di qualità III ;

considerando che la categoria di qualità III per i cavoli di Bruxelles, definita dal regolamento (CEE) n. 75/74 [3], può essere resa applicabile fino al 31 dicembre 1979 ; che, in un intento di semplificazione, è opportuno prorogare fin d'ora questa possibilità fino alla data fissata per gli altri prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le categorie di qualità III, previste dalle norme di qualità degli ortofrutticoli destinati ad essere forniti al consumatore allo stato fresco, possono essere rese applicabili fino al 31 dicembre 1982.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica dal 1° gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 dicembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. HUMBLET

---

[1] GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
[2] GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 1.
[3] GU n. L 9 dell'11. 1. 1974, pag. 35.